

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – NAPOLI**

Ricorre: il sig. **PORCIELLO Paolino**, nato a Napoli il 10.1.1953, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Miani presso il quale elett.te domicilio in Napoli alla via Toledo n. 116, g. m. a m.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- a) dell'elenco degli ammessi alle prove orali del "Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici" relativamente alla Scuola Secondaria Superiore, pubblicato il 12.4.2006, nella parte in cui non risulta incluso il nominativo del ricorrente;
- b) della nota a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 12.4.2006 che ha disposto la pubblicazione dell'elenco sub a);
- c) per quanto possa occorrere, della nota a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 9969/P del 12.4.2006 che ha disposto la trasmissione dell'elenco sub a);
- d) del verbale della Commissione esaminatrice n. 30 del 25.1.2006 nella parte in cui ha attribuito al "progetto" redatto dal ricorrente la valutazione numerica insufficiente pari a 16/30;
- e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al "Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici" relativamente alla Scuola Secondaria Superiore, bandito con Decreto Direttoriale della Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione del M.I.U.R. del 22.11.2004, pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale n. 94 del 26.11.2004.

L'art. 2 del bando ha previsto che la procedura si svolgesse in tutte le sue fasi a livello regionale, attribuendo ai singoli Uffici Scolastici Regionali il compito di curare l'organizzazione del corso concorso, di nominare la commissioni giudicatrici, di vigilare sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, di approvare la graduatorie di merito (...).

Il successivo art. 3 ha stabilito che la procedura concorsuale in questione dovesse articolarsi nelle seguenti fasi: a) selezione per titoli; b) concorso di ammissione; periodo di formazione; d) esame finale.

Superata la selezione per titoli, il ricorrente è stato ammesso a sostenere la prove del concorso, consistenti in due prove scritte ed in una orale (cfr. art. 11 del bando).

L'ammissione alle prove orali era prevista solo per i candidati che avessero superato le due prove scritte, consistenti nella stesura di un saggio e nella predisposizione di un progetto, per le quali era richiesto – ai fini della prosecuzione del concorso - una votazione di almeno 21/30.

Il bando (art. 11) ha genericamente indicato i parametri cui dovevano attenersi le commissioni giudicatrici in sede di valutazione degli elaborati scritti, individuandoli: per i “saggi” nella *padronanza dei temi affrontati*, nella *articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni* e nella *chiarezza e correttezza della forma espressiva*; per i “progetti” nella *analisi del contesto*, negli *obiettivi del progetto*, nella *articolazione e programma degli interventi*, nei *criteri di verifica* e nella *innovatività*.

La commissione esaminatrice relativa alla Regione Campania ha ritenuto opportuno meglio specificare i su menzionati criteri di valutazione (cfr. verbale n. 7 del 13.12.2005).

Con riguardo al “progetto” (seconda prova scritta), la commissione ha stabilito di porre particolare attenzione:

- *all'organicità e coerenza della sua impostazione generale e della strutturazione interna delle varie scansioni, nonché alla originalità e all'innovatività dei contenuti;*
- *all'essenzialità dell'organizzazione e alla corretta connessione tra obiettivi-contenuti-tempi-modi-strumenti-risorse;*
- *alla eventuale conoscenza da parte del candidato delle procedure in materia amministrativo-contabile, delle fasi del problem finding, posing e solving.*

Ciò premesso, il ricorrente ha ottenuto al “saggio” una valutazione sufficiente pari a 21/30, mentre la votazione attribuitagli per il “progetto” è risultata di 16/30, inferiore al minimo di 21/30 richiesto per l'ammissione alle prove orali.

Il ricorrente – come meglio si dirà appresso – è rimasto non poco sorpreso nel vedersi valutato il progetto in misura insufficiente ed una volta acquisiti gli atti (8.6.06) ha constatato che la commissione esaminatrice si era limitata ad indicare la sola valutazione numerica (come detto 16/30) senza fornire neanche un minimo di spiegazioni (specie alla luce dei criteri di valutazione che essa stessa aveva specificato) che potessero dar conto degli aspetti ritenuti carenti.

Sta di fatto che il ricorrente è risultato escluso dal concorso in questione ed impossibilitato a sostenere la prova orale.

Avverso e per l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe del ricorso si prospettano i seguenti motivi di

DIRITTO

I) ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', PALESE IRRIGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITA', SVIAMENTO

Perché il “progetto” redatto dal ricorrente risulta pienamente rispondente ai criteri di valutazione che la stessa Commissione esaminatrice ha specificato nella riunione del 13.12.2005, allorquando ha stabilito di *“leggere-valutare il progetto con particolare attenzione:*

I) all'organicità e coerenza della sua impostazione generale e della strutturazione interna delle varie scansioni, nonché alla originalità e all'innovatività dei contenuti;

II) all'essenzialità dell'organizzazione e alla corretta connessione tra obiettivi-contenuti-tempi-modi-strumenti-risorse;

III) alla eventuale conoscenza da parte del candidato delle procedure in materia amministrativo-contabile, delle fasi del problem finding, posing e solving”.

Nello specifico, il progetto che i candidati sono stati chiamati a redigere ha avuto ad oggetto la formazione dei docenti sui temi della riforma scolastica introdotta con la legge 28.3.2003 n. 53.

Il ricorrente, fatta una doverosa premessa sulle esigenze formative dei docenti conseguenti alle innovazioni introdotte dalla L.53/03, ha indicato analiticamente *finalità* ed *obiettivi* dell'ipotizzato corso di formazione, ha

rappresentato le *metodologia* e gli *aspetti didattici*, ha puntualmente illustrato la *struttura* del corso e le modalità di *verifica e di valutazione*, ha indicato le *risorse umane e materiali* da impiegare, nonché ha rappresentato il *preventivo di spesa* e le modalità di reperimento delle risorse.

Va, dunque, categoricamente esclusa una carenza del progetto predisposto dal ricorrente per quanto concerne la *organicità* e la *coerenza della sua impostazione generale e della strutturazione interna delle varie scansioni*, ossia con riguardo alle caratteristiche prese in considerazione dal I° criterio di valutazione prefissato dalla commissione esaminatrice.

Allo stesso modo riesce difficile comprendere in che modo il progetto del ricorrente possa essere ritenuto deficitario sotto l'aspetto della *essenzialità dell'organizzazione* e della *corretta connessione tra obiettivi-contenuti-tempi-modi-strumenti-risorse* (elementi presi in considerazione nel II° criterio di valutazione), visto che il corso, così come prospettato, risulta concretamente realizzabile e considerato che buona parte dei corsi di aggiornamento/formazione effettivamente svolti nelle scuole hanno lo stesso tipo di organizzazione e strutturazione.

Ad ogni buon conto non vi è chi non veda una evidente connessione tra gli obiettivi del corso ipotizzato e le varie fasi in cui lo stesso è stato strutturato.

Nel corso ipotizzato, il ricorrente aveva fissato i seguenti *obiettivi*:

- fornire una dettagliata informazione sulla L. 53/03;
- proporre una circostanziata analisi delle indicazioni nazionali;
- stimolare un'attenta riflessione sulle principali innovazioni introdotte dalla L. 53/03;
- spiegare la funzione del tutor;
- descrivere gli elementi fondamentali del portafoglio individuale degli alunni;
- stimolare un'attenta analisi degli OSA per le varie discipline;
- illustrare le modalità di costruzione dei piani di studio personalizzati e delle unità di apprendimento.

I predetti obiettivi si ritrovano sistematizzati nei contenuti sviluppati in ogni incontro progettato ed enunciati nel modo seguente:

1° incontro: *Le innovazioni introdotte dalla L. 53/03 ed in particolare dalle indicazioni nazionali*;

2° incontro: *Ancora sulle innovazioni introdotte dalla L. 53/03 e in particolare delle indicazioni nazionali;*

3° incontro. *Funzione del tutor – Il portfolio e la valutazione degli alunni;*

4° incontro: *Organizzazione didattica e piani di studio personalizzati;*

5° incontro: *Dalle Unità didattiche alle Unità di apprendimento con esempi specifici disciplinari.*

Per ognuno dei suddetti incontri, da tenersi nei primi due mesi dell'anno scolastico, il ricorrente ha previsto una durata di 4 ore, per un totale di 20 ore, di cui 10 riservate alle relazioni degli esperti (peraltro individuati nel progetto) e 10 ai lavori di gruppo e/o dibattiti.

Come anticipato, il ricorrente si è quindi preoccupato di indicare le risorse umane e materiali da impiegare nel progetto e di individuare puntualmente i costi dello stesso.

Senza voler scendere ulteriormente nei particolari, risulta evidente la coerenza, la organicità, la funzionalità e la fattibilità del corso progettato dal ricorrente.

Passando, dunque, all'esame della rispondenza del "progetto" del ricorrente all'ultimo dei tre criteri di valutazione prefissati dalla Commissione esaminatrice, ossia "*alla eventuale conoscenza da parte del candidato delle procedure in materia amministrativo-contabile, delle fasi del problem finding, posing e solving*", va detto che l'elaborato conteneva il preventivo di spesa nonché l'indicazione delle modalità di reperimento delle relative risorse da impiegare (utilizzo dei "fondi per l'aggiornamento" costituiti ad hoc per favorire l'applicazione della legge di riforma n. 53/03).

In particolare, nel "progetto" proposto dal ricorrente era prevista la partecipazione di circa quaranta docenti e di cinque relatori, nonché la costituzione di quattro gruppi di lavoro guidati da altrettanti tutor.

Sicché il ricorrente – ipotizzata la disponibilità dei locali e delle attrezzature (lavagna luminosa, proiettore, computers) necessari allo svolgimento del corso – aveva puntualmente preventivato le spese del corso, con riferimento al compenso per i relatori, al compenso per i coordinatori dei lavori di gruppo, agli eventuali rimborsi (viaggi, vitto, etc. ...), alla direzione del corso, alle spese di cancelleria, all'utilizzo del personale ATA e di un collaboratore scolastico

A questo punto non si riesce neanche lontanamente ad immaginare in che cosa o sotto quale aspetto il “progetto” presentato dal ricorrente potesse essere deficitario.

Sicuramente, come ampiamente dimostrato, non potrebbero ravvisarsi carenze con riguardo agli aspetti che la commissione esaminatrice – con la prefissazione dei criteri di valutazione – aveva richiesto venissero trattati e/o soddisfatti.

In tale prospettiva, il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice con la sola valutazione numerica (16/30) risulta del tutto svincolato da quegli stessi parametri che essa stessa si era autoimposta e per questo non può che considerarsi viziato sotto gli aspetti della manifesta illogicità e/o contraddittorietà e/o travisamento dei fatti nonché sotto l’aspetto della carenza di istruttoria.

Infatti, se si vuol ritenere che la prefissazione di criteri di valutazione faculta la commissione giudicatrice a limitare l’espressione del suo giudizio ad una mera valutazione numerica, è altrettanto vero che gli stessi costituiscono degli indispensabili punti di riferimento per consentire al candidato di verificare la correttezza del giudizio: ed allorquando – come nel caso di che trattasi – la valutazione insufficiente risulta del tutto incomprensibile alla luce di quei criteri, la stessa non può che essere considerata illegittima.

II) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 2 E 3 L. 241/90 – VIOLAZIONE ARTT. 24, 27 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI NEI PUBBLICI CONCORSI

Ad ogni buon conto la prefissazione di criteri di massima dovrebbe imporre alla commissione giudicatrice di non limitare il proprio giudizio ad una mera valutazione numerica, ma di indicare – almeno sinteticamente – gli aspetti ritenuti essenziali che a suo avviso non sarebbero stati adeguatamente trattati ovvero che sarebbero stati disattesi.

Non avrebbe infatti senso prefissare dei criteri di valutazione degli elaborati scritti nelle prove concorsuali in assenza di un obbligo per la commissione esaminatrice di motivare, sia pure in modo sintetico, l’eventuale giudizio negativo alla luce di quegli stessi criteri.

Ha chiarito al riguardo il Consiglio di Stato nella decisione n. 1884/02 che *“una volta predisposti i criteri di massima, la commissione è tenuta alla loro osservanza (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 214/1991) non potendo soddisfare poi la valutazione con l’attribuzione di un punteggio numerico quando si è deciso di dar conto in modo puntuale di alcuni elementi di valutazione”*. Sicchè *“quando la commissione abbia deciso di autolimitarsi, rinunciando ad esprimere il giudizio in modo sintetico attraverso un voto, dettando criteri di massima di cui dar conto nella valutazione delle prove d’esame, allora il sindacato del giudice non si limita alla manifesta illogicità od irragionevolezza, ma si estende al profilo della mancata osservanza dei criteri prefissati”*.

Una tale conclusione dovrebbe valere in modo particolare per quelle selezioni concorsuali - quale senza dubbio quella in esame finalizzata al conferimento di incarichi di dirigente scolastico per le scuole superiori - connesse all’accertamento di una preparazione particolarmente approfondita e caratterizzate da contenuti professionali e culturali complessi ed, ancor più, con riguardo allo specifico elaborato di cui si tratta, ossia di un “progetto” di corso di formazione e/o aggiornamento, relativamente al quale la ragionevolezza dell’esame critico della commissione deve necessariamente essere sindacata in rapporto al rigoroso rispetto dei criteri prefissati.

Diversamente sarebbe interdetta di fatto ogni tutela del candidato, impossibilitato a rendersi conto dell’iter logico seguito dalla commissione e costretto ad accettare supinamente un apprezzamento discrezionale, incidente in modo finale sulla sua sfera giuridica.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 3 L. 205/2000

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di ricorso. Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno basti considerare che le prove orali termineranno il giorno 21.6.2006, sicchè in mancanza di una immediata pronuncia cautelare che lo ammetta con riserva il ricorrente sarebbe definitivamente impossibilitato a concludere il concorso de quo.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Conseguenze di legge.

Avv. Francesco Miani